



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 763 DEL 26/03/2024

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO: Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.2/2024

OGGETTO: S.P. n. 38 “Mallare – Bormida - Osiglia” - Progressive Km. 4+980 – Km. 5+2000, nel Comune di Bormida – Divieto di transito veicolare, per lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38 e 39 del citato D.Lgs. n. 285/1992;
- gli articoli da 30 a 43 e 116, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTI:

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
 - gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;

CONSIDERATO:

- che sulla 38 “Mallare – Bormida - Osiglia”, nel Comune di Bormida, a causa dei violenti nubifragi, si è verificato un movimento franoso sulla carreggiata, che ha comportato l'impossibilità di garantire della fruizione bi-direzionale della carreggiata;
- il movimento franoso si è verificato in corrispondenza di tratto interessato dai lavori di allargamento puntuali della sede stradale per il trasporto delle pale eoliche, nel tratto compreso dalla progressiva Km. 4+980 alla progressiva Km. 5+200 della S.P. n. 38 “Mallare – Bormida -

Osiglia”, nel Comune di Bormida, per conto della Società “FEN. ENERGIA S.p.a.” con sede in Milano;

- che, a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito di un primo intervento del personale di questo Ente, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada, è stata attuata, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del “Nuovo Codice della strada”, la sospensione temporanea della circolazione di tutte le categorie di veicoli;
- che, dalle risultanze dei ripetuti sopralluoghi effettuati da tecnici di questa Provincia, non è stato ritenuto possibile ripristinare il transito, neppure a senso unico alternato che, pertanto, rimane interdetto ai veicoli;
- che si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori, per il tratto sopra indicato, disporre le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione stradale:
 - *istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare sul tratto stradale indicato , sino all’ultimazione delle lavorazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal movimento franoso che consentano la riapertura;*
 - *deviazione del transito veicolare sulla strada comunale, esclusi i veicoli avente massa superiore alle 12,00 t.*

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta “CARBEN S.r.l.”, con sede in Milano e che il responsabile della ditta è individuato nel Sig. [OMISSIS...], cell. n. [OMISSIS...];

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. la sospensione temporanea della circolazione stradale sulla S.P. n. 38 “Mallare – Bormida - Osiglia”, dalla progressiva Km. 4+980 alla progressiva Km. 5+200, ([OMISSIS...] - [OMISSIS...] e [OMISSIS...] - [OMISSIS...]) nel Comune di Bormida, per le motivazioni in premessa indicate, sino all’ultimazione delle lavorazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal movimento franoso che consentano la riapertura;

2. deviazione del transito veicolare sulla strada comunale, esclusi i veicoli avente massa superiore alle 12,00 t.

DISPONE, all'Impresa esecutrice dei lavori:

1. che apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;

2. che l'Impresa rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente;

DISPONE, altresì

3. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:

- l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;

- la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;

4. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Geom. Andrea Tessitore;

3. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;

4. che contro il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente
Vacca Chiara